

Inviata tramite PEC

Alla c.a.  
Direzione Centrale per la polizia stradale, ferroviaria,  
delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato  
Ministero dell'Interno

Milano, 11 febbraio 2016

**Oggetto: pagamento sanzioni amministrative pecuniarie mediante bonifico bancario e strumenti elettronici di pagamento (Prot. 300/A/227/16/127/34)**

Con la presente Altroconsumo, associazione indipendente di consumatori, desidera porre all'attenzione di codesta Direzione alcune perplessità relative al contenuto della circolare in oggetto da voi emanata in data 14 gennaio 2016.

Tale circolare impedisce o comunque rende molto difficile, a chi decide di pagare la multa con bonifico o con strumenti elettronici, di usufruire della riduzione per chi paga entro 5 giorni dalla contestazione come previsto dall'art. 202 del Codice della Strada (Dlgs 285/1992 e successive modificazione). In questo modo si impone al multato una condizione eccessiva basata su un elemento non controllabile da parte sua.

Dalla circolare risulta, infatti, che se la multa è pagata con bonifico o altri strumenti di pagamento elettronici, e non tramite bollettino postale o in contanti, allora si fa riferimento alla data di accredito: perché si possa usufruire della sanzione ridotta occorre che il pagamento sia accreditato sul conto della Polizia o altra Autorità che ha emesso la multa entro 5 giorni dalla contestazione.

A nostro avviso tale indicazione è assolutamente scorretta in quanto il pagamento avviene nel momento in cui sul conto del multato viene addebitata la somma a favore della Polizia o meglio ancora quando il bonifico o pagamento con carta risulta eseguito. Il multato non può essere responsabile di quello che accade tra banca dell'ordinante e banca del beneficiario e tanto meno delle tempistiche per l'accreditamento della somma sul conto del beneficiario, anche perché si tratta di una data per lui non controllabile e che dipende dai rapporti instaurati tra il beneficiario e la sua banca.

Per tali motivi, riteniamo necessario un nuovo intervento da parte del Ministero dell'Interno in modo che il multato per usufruire della sanzione ridotta abbia come unica condizione che il bonifico o il pagamento con strumenti elettronici sia eseguito entro 5 giorni dalla contestazione della multa a prescindere dalla data di accredito sul conto del beneficiario.

Rimaniamo in attesa di un cortese riscontro in merito.

Cordiali saluti  
Avv. Marco Pierani  
Relazioni Esterne Istituzionali  
Altroconsumo

